

COMUNE
DI
PERGINE VALSUGANA

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto

“Variazione di assestamento generale di bilancio 2023-2025 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Articoli 175 e 193 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.”

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 05/11/2020 per il triennio 19/11/2020-19/11/2023 e composto da:

- Flavio Bertoldi, dottore commercialista e revisore legale, nato a Sandrigo (VI) il 21/04/1974, codice fiscale BRTFLV74D21H829K;
 - Luisa Angeli, dottore commercialista e revisore legale, nata a Trento (TN) il 01/09/1966, codice fiscale NGLLSU66P41L3789P
- ricevuta in data 14/07/2023 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Variazione di assestamento generale di bilancio 2023-2025 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Articoli 175 e 193 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.”*, corredata dai relativi prospetti contabili;
 - visti il Bilancio di previsione e la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per gli esercizi 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18/01/2023 e le successive variazioni ai medesimi documenti;
 - visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31/05/2023;
 - vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118

del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 175;
- visto l'art. 175, comma 8, del Tuel ai sensi del quale mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- visto l'art. 193, comma 2, del Tuel ai sensi del quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo a adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- considerato che, a seguito di apposita istruttoria svolta dalla Responsabile del Servizio finanziario in collaborazione con i responsabili dei Servizi, non sono emersi debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, salvo il verificarsi di successivi eventi eccezionali e/o imprevisti;
- visto il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
 - nel bilancio in sede di assestamento;
 - nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

- considerato che, a seguito della verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa compiuta dal Servizio finanziario dell'Ente, non è emersa la necessità di adeguare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel Bilancio di previsione 2023-2025 né del Fondo di riserva e del Fondo riserva di cassa; la situazione di equilibrio nella gestione dei residui, in particolare, consente di ritenere adeguato il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2022;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.
- visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28/11/2006 e modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 14 del 03/03/2016;
- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 06/07/2001 e modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 12 del 25/05/2020;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento unico di programmazione 2023-2025 approvato con la deliberazione n. 4 del 18/01/2023 sopra richiamata;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2019 le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2023	2024	2025
<i>Avanzo di amministrazione disponibile per spese in conto capitale</i>	2.393.882,00 €	- €	- €
<i>FPV per spese correnti</i>	- €	4.600,00 €	- €
<i>Maggiori entrate correnti</i>	2.204.270,00 €	1.677.200,00 €	1.662.000,00 €
<i>Minori spese correnti</i>	437.948,00 €	54.008,00 €	31.192,00 €
<i>Maggiori entrate per alienazione di beni e concessioni</i>	162.350,00 €	- €	- €
<i>Maggiori entrate in conto capitale</i>	690.729,00 €	- €	- €
<i>Minori spese in conto capitale</i>	948.642,00 €	- €	- €
Totale risorse disponibili	€ 6.837.821,00	€ 1.735.808,00	€ 1.693.192,00

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2023	2024	2025
<i>Maggiori spese correnti</i>	885.868,00 €	246.208,00 €	203.592,00 €
<i>Minori entrate correnti</i>	1.756.350,00 €	1.489.600,00 €	1.489.600,00 €
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	3.226.961,00 €	- €	- €
<i>Minori entrate in conto capitale</i>	968.642,00 €	- €	- €
Totale risorse utilizzate	€ 6.837.821,00	€ 1.735.808,00	€ 1.693.192,00

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 17/07/2023

Il Collegio dei revisori

dott. Flavio Bertoldi

dott.ssa Luisa Angeli

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)